



Città di Termini Imerese

REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Art. 1 – Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, i compiti e le funzioni della “CONSULTA GIOVANILE COMUNALE”, di seguito denominata Consulta, istituita dal Comune di Termini Imerese con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15.04.2013, ai sensi degli artt. 68 e seguenti dello Statuto comunale, quale organismo permanente di osservazione e di proposizione sulla condizione giovanile del territorio comunale, i cui membri costituenti sono definiti all'Art. 5 punto 1.
2. La sede della Consulta Giovanile è il Comune. I lavori della Consulta si tengono abitualmente presso l'Aula Consiliare. L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Art. 2 – Finalità

1. La Consulta è un organo consultivo del Consiglio Comunale e dell'Amministrazione comunale, a cui si rivolgono per avanzare proposte inerenti le tematiche giovanili e per fornire parere non vincolante su espressa richiesta del Consiglio comunale.
2. Tale parere, se richiesto, deve essere espresso entro la data di trattazione dell'argomento da parte del Consiglio Comunale. Essa rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla politica del Comune, opera in piena autonomia, in stretta collaborazione con i giovani eletti nelle Istituzioni e si avvale dell'Assessorato alle Politiche giovanili, commissione consiliare competente, affinché le proposte elaborate trovino l'effettivo coinvolgimento degli enti e organi interessati.
3. La Consulta:
 - a. è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
 - b. promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani, anche tramite collaborazioni con le cooperative sociali, le associazioni e il volontariato, progettisti e/o erogatori di servizi;
 - c. promuove dibattiti, ricerche ed incontri e/o iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
 - d. elabora annualmente un progetto per i giovani da sottoporre alla Giunta Comunale commissione consiliare competente per l'approvazione e il relativo finanziamento;
 - e. favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
 - f. raccoglie informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo) con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali;

Art. 3 – Rapporti con le Istituzioni

1. La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione e del Consiglio Comunale.
2. La Consulta collabora con il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari, il Sindaco, la Giunta, l'Assessore alle Politiche Giovanili attraverso:
 - a. pareri non vincolanti, se espressamente richiesti;

- b. proposte di deliberazioni che dovranno essere presentate per il tramite del settore comunale competente corredate del parere di regolarità tecnica e, se dovuto, del parere di regolarità contabile;
- c. iniziative e altre attività specifiche.
3. Pareri, proposte e iniziative sono comunicati alla Presidenza del Consiglio Comunale per iscritto.

Art. 4 – Organi

1. Sono organi della Consulta:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. le Commissioni.

Art. 5 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i giovani residenti nel Comune di Termini Imerese, di età compresa tra i 18 e i 30 anni.
2. Ne sono membri, senza diritto di voto, anche:
 - a. il Sindaco;
 - b. l'Assessore alle Politiche Giovanili.
 - c. Presidente IV commissione consiliare permanente o suo delegato
3. L'Assemblea della Consulta Giovanile è composta da tutti i giovani residenti che ne facciano richiesta. A tal fine, i giovani interessati dovranno presentare apposita domanda in carta libera al Comune di Termini Imerese a seguito di apposito avviso pubblico. In sede di prima applicazione, l'avviso dovrà essere pubblicizzato entro 60 giorni dall'approvazione ed esecutività del presente regolamento. Successivamente, con cadenza semestrale, dovrà essere pubblicato un avviso all'Albo Pretorio online del comune per consentire l'iscrizione di nuovi giovani che ne facciano richiesta.
4. I giovani che intendono far parte dell'Assemblea devono presentare un'istanza al Presidente del Consiglio comunale che, per il tramite dei propri uffici, la inoltra al Presidente della Consulta.
5. La richiesta si intende accettata una volta verificati dal Consiglio Direttivo i requisiti di ammissibilità (età, residenza nel Comune di Termini Imerese). In sede di prima applicazione le domande ed i requisiti di ammissibilità verranno accertati dall'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale.
6. Ai componenti dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e delle Commissioni non è riconosciuta alcuna indennità o gettone.
7. L'Assemblea nomina il Presidente della Consulta ed il Vice Presidente, nelle sue differenti funzioni, con votazione a scrutinio segreto, per ciascuna delle cariche. In caso di una sola candidatura per ogni funzione, l'Assemblea può decidere di votare in modo palese. Il Presidente viene eletto a maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea alla prima votazione ovvero, nelle votazioni successive, qualora riporti la maggioranza assoluta dei voti dei componenti.
8. **se dopo le due votazioni non saranno eletti il Presidente e il Vice Presidente, quest'ultimi, dalla terza votazione, saranno eletti con la votazione della maggioranza assoluta dei votanti presenti, ovvero la metà più uno dei voti espressi dagli elettori**
9. Le medesime modalità si applicano per l'elezione del Vice Presidente della Consulta.
10. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica due anni.
11. Spetta all'Assemblea:
 - a. eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti di Commissione;
 - b. proporre modifiche del Regolamento della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale, mediante deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
 - c. definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti;

- d. approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo da presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti.

Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è riunita ordinariamente dal Presidente con una cadenza bimestrale e straordinariamente ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. La prima convocazione verrà effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio online del comune.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e dovranno tenersi nei locali comunali appositamente individuati, previa comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.
3. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno cinque (5) giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa tramite avviso telefonico o informatico. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con almeno 48 ore di anticipo.
4. L'Assemblea deve essere riunita comunque qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno il 20% dei suoi membri, chiarendone la motivazione.
5. Il Sindaco e/o l'Assessore alle Politiche Giovanili su richiesta della maggioranza dei componenti la IV commissione consiliare si può chiedere, possono chiedere al Presidente la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea ogni qual volta ne ravvisino la necessità, chiarendone la motivazione.
6. Ai fini della validità della seduta di Assemblea, in prima convocazione deve essere presente il 50% degli iscritti più uno, mentre in seconda convocazione l'Assemblea risulterà valida con un numero minimo dei partecipanti del 20% dei membri.
7. Qualora mancasse il numero minimo (50%+1) dei partecipanti alla prima convocazione dell'Assemblea, la seconda si terrà nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora, con un numero minimo dei partecipanti del 20% dei membri.
8. All'inizio di ogni riunione dell'Assemblea della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a. Presidente e Vice Presidente;
 - b. Responsabili di commissione;
 - c. Segretario, senza diritto di voto.
2. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Responsabili di commissione sono elettive.
3. La nomina del Segretario spetta al Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.
5. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le medesime cariche per più di due mandati, anche non consecutivi.
6. Le sedute del Consiglio Direttivo, se non è presente almeno la metà dei suoi componenti, vengono invalidate dal Presidente.
7. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è espressione di tutta la Consulta.
8. Se un componente del Consiglio Direttivo si assenta per tre volte senza adeguata giustificazione viene considerato decaduto e l'Assemblea procede alla sostituzione mediante elezione.
9. Il Consiglio Direttivo attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea attraverso:
 - a. attività di ricerca;
 - b. promozione di attività (culturali, sportive...);
 - c. rapporti con altre associazioni, consulte e gruppi giovanili.
10. Il Consiglio Direttivo presenta all'Assessore alle Politiche Giovanili alla competente commissione consiliare (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) una relazione annuale sulle attività svolte, preventivamente approvata dall'Assemblea.

Art. 8 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente con cadenza mensile e comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario; la convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi componenti, con un preavviso minimo di 48 ore.

Art. 9 – Presidente

1. Il Presidente, eletto ai sensi del precedente art. 5, comma 7, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
2. In caso di sua assenza, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.
3. Egli rappresenta formalmente la Consulta dinanzi alle Istituzioni e agli Enti terzi.
4. Il Candidato alla presidenza, deve avere raggiunto la maggiore età.
5. Il Presidente dura in carica due anni.

Art. 10 – Segretario

1. Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Nel verbale devono essere riportati le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese.
3. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'Assemblea. In caso di assenza del segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.
4. Il segretario ha il compito di vigilare e comunicare richiami disciplinari e quanto altro previsto dal successivo articolo 18.

Art. 11 – Commissioni

1. Le Commissioni:
 - a. sono nominate dall'Assemblea;
 - b. sono composte fino a 11 componenti eletti tra i membri della Consulta;
 - c. stabiliscono autonomamente tempi e modalità di lavoro.
 - d. i responsabili delle commissioni sono eletti, alla seduta di insediamento tra i componenti delle commissioni stesse.
2. I Responsabili delle Commissioni di lavoro relazionano al Consiglio Direttivo sull'attività svolta.
3. Le Commissioni di Lavoro sono istituite nelle seguenti materie:
 - a) Sport ed Ambiente;
 - b) Cultura e Spettacolo;
 - c) Politiche sociali.

Art. 12 – Partecipazione

1. Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai propri lavori (senza diritto di voto ed a titolo gratuito) di:
 - a. rappresentanti di Enti e Associazioni;
 - b. Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali;
 - c. funzionari e dipendenti del Comune e delle sue articolazioni operative ed organizzative compatibilmente con le esigenze d'ufficio degli stessi.

Art. 13 – Risorse finanziarie

1. La Consulta giovanile - tramite il suo Presidente - si avvale, per il funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche che saranno individuate dal Sindaco.
2. La Consulta giovanile non ha autonomo potere di spesa e pertanto gli eventuali impegni per il regolare funzionamento della stessa dovranno essere adottati, su richiesta del Presidente, dal

Dirigente degli affari Generali. A tal fine dovrà essere istituito, nei limiti delle disponibilità di bilancio, apposito capitolo sul bilancio di previsione.

3. L'assemblea annualmente prima dell'approvazione del bilancio di previsione comunale presenta apposita previsione di spesa per l'anno successivo. Tale proposta deve essere trasmessa all'Amministrazione comunale almeno 60 giorni prima della data di scadenza prevista per legge per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 14 – Richiami, decadenze ed espulsioni

1. Un componente del consiglio Direttivo decade dalla carica per i seguenti motivi:
 - a. Se si assenta per tre volte senza adeguata giustificazione viene considerato decaduto e l'Assemblea procede alla sostituzione mediante elezione.
 - b. Comportamenti non consoni con le finalità della consulta.
2. L'espulsione dei singoli membri dell'Assemblea e del consiglio Direttivo, deve essere preceduta da almeno 2 (due) richiami.
3. Le cause dei richiami sono:
 - a. Assenza ingiustificata.
 - b. Comportamenti non consoni con le finalità della consulta.

Art. 15 - Modificazioni del Regolamento

1. Il Regolamento della Consulta può essere modificato, oltre che ai sensi del precedente art. 5, comma 7 lett. b), dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, informandone preventivamente la Consulta.

Art. 16 – Rinvio allo Statuto dell'Ente

1. Per quanto qui non previsto, i rapporti con la Consulta giovanile sono disciplinati dal vigente Statuto del Comune di Termini Imerese e dalla normativa vigente in materia.